

La ragione della prescrizione normativa sarebbe quella di offrire delle regole integrative della volontà contrattuale, restando ferma la volontà delle parti di indicare nel contratto elementi ulteriori e specifici.

In tal modo anche le qualità e caratteristiche dovute in applicazione delle predette presunzioni si ritengono contrattualmente volute così come quelle che le parti hanno espressamente previsto.

La responsabilità per qualsiasi difetto di conformità è posta dalla legge a carico del venditore obbligato nei riguardi del consumatore a prescindere dalla rilevanza colposa o dolosa della sua condotta.

È l'art. 130 del codice del consumo ad articolare i rimedi azionabili in caso di difetto di conformità in una gamma peraltro più ampia rispetto a quella prevista dal codice civile per le ipotesi di vizi e mancanza delle qualità promesse ed essenziali.

Art. 130 Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

SPORTELLINO GIURIDICO

Contratto di acquisto autocaravan Come evitare cause civili

a cura della Dr. ASSUNTA BRUNETTI

Foto di Donatella Neri



Ritardo nella consegna dell'autocaravan acquistata?

Difetti di conformità rilevati dopo la consegna?

Condizioni di vendita che comprimono i diritti del consumatore?

È questa la normale aspettativa di chi acquista un autocaravan per trascorrere giornate spensierate?

In data 20 febbraio 2009 con una e-mail il socio Odoardo S. si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti preoccupato per la consegna dell'autocaravan CHALLENGER GENESIS 43 acquistata in data 22 ottobre 2008 dal Campo Base Srl di Pisa. Gli chiediamo di inviarcene copia del contratto di acquisto al fine di analizzarlo. Riceviamo il contratto di acquisto e, rilevando la vettorialità di alcune condizioni, gli suggeriamo di attendere evitando l'invio di una diffida al venditore.

In data 10 aprile 2009, dopo oltre 5 mesi, l'autocaravan gli viene consegnata.

Odoardo S. rileva una serie di vizi e difetti che il venditore riconosce, effettuando gli interventi.

Odoardo S., per dare atto formalmente della denuncia dei vizi e difetti nonché degli avvenuti interventi, in data 24 aprile 2009 invia raccomandata al venditore.

In data 4 maggio 2009 Odoardo S., sempre con lettera, ringrazia il venditore per la solerte risposta, per la disponibilità dimostrata e chiarendo alcuni aspetti della vicenda.